

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 10 giugno 2026, n. 100

San Martino s.r.l. (P. IVA:06785740728) _Rilascio dell'accreditamento Istituzionale ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., CON PRESCRIZIONE, per una RSA Non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 già autorizzata e accreditata con DD n. 181 del 12/04/2024 con dotazione complessiva di 35 posti letto di RSA Non Autosufficienti di tipo A ai fini dell'autorizzazione e 20 posti letto di RSA Non Autosufficienti di tipo A ai fini dell'accreditamento denominata "San Martino" ubicata in Cassano delle Murge (BA), in via Matteotti, 1.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- all'art 24 commi 1, 3 e 4(Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria,

che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o *condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "ad oggetto *Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti*" ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede

- all'art. 10 (Fabbisogno per l'accreditamento) comma 3 stabilisce che:

"3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano:

- a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati;*
- e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale;*
- f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alla persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017";*

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *“Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione. I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in *“Criteri”*, declinati in *“Requisiti”* a cui corrispondono le *“Evidenze”*, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia: - prima fase: *“Plan”* (pianificazione/programmazione); - seconda fase: *“Do”* (attuazione/implementazione); - terza fase: *“Check”* (monitoraggio/controllo); - quarta fase: *“Act”* (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *“Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. Modifiche e integrazioni”* la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019. A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall’art. 2 del R.R. n. 16/2019.

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”.

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all’entrata in vigore del regolamento, come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;

c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell’accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 07/04/2015, del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Culturali

del comune di Cassano delle Murge, si disponeva la convalida dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA ex art. 66 RR n. 4/2007 denominata "San Martino" di titolarità della San Martino srl ubicata in via Matteotti, 1, con capacità ricettiva massima di n. 35 posti letto.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 416 del 28/05/2015, la struttura sociosanitaria di che trattasi veniva iscritta nel registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani.

Con PEC del 31/01/2020, la San Martino srl in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019 presentava istanza per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per la RSA per soggetti non autosufficienti denominata "San Martino" con sede in Cassano delle Murge in via Matteotti, 1 (BA) per n. 35 posti letto ai fini della conferma dell'autorizzazione, distinti in n. 15 p.l. di RSA di Mantenimento Anziani di tipo A e n. 20 p.l. di RSA di Mantenimento Demenze di tipo B e n. 20 posti letto ai fini del rilascio dell'accREDITamento. Tale istanza veniva acquisita al protocollo Regione Puglia al n. AOO_183-2141_2020.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*", la Regione assegnava, in via provvisoria, 35 posti letto ai fini della conferma dell'autorizzazione. Per quanto riguarda l'accREDITamento, invece, assegnava n. 13 posti letto di RSA Non Autosufficienti di cui n. 6 p.l. di mantenimento di tipo A e n. 7 p.l. di mantenimento di tipo B.

Nella predetta deliberazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento.*"

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni*" la Regione modifica l'assegnazione nei confronti della RSA San Martino di via Matteotti in Cassano delle Murge, variando i posti letto accreditati a n. 9 di mantenimento di tipo A.

Tenuto conto dei posti in autorizzazione e accREDITamento complessivamente riconosciuti alla struttura, nonché dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento presentata dalla San Martino srl ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e del numero di posti accreditabili come assegnati con le DGR 1006 e 1409 del 2020, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (nota di incarico AOO 183_3916 del 08.03.2021) per n. 35 posti letto di RSA non autosufficienti Mantenimento di tipo A ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e n. 9 posti letto di RSA Mantenimento di tipo A ai fini del rilascio dell'accREDITamento istituzionale.

Con **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1729/2021** ad oggetto: "*Attuazione dell'art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini e dell'accREDITamento*" (Pubblicata sul BURP n. 139 del 10-11-2021) la Regione dava attuazione all'art. 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accREDITamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

In particolare, con il suddetto art. 18 della L.R. n. 26/2020 si prevede che: "*Il fabbisogno di posti per le RSA*

e i Centri diurni, di cui ai regolamenti regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), è incrementato in misura pari a consentire alle strutture autorizzate di poter completare l'accreditamento e la contrattualizzazione dei nuclei che sono risultati incompleti nei diversi atti di ricognizione approvati dalla Giunta regionale per carenza di fabbisogno distrettuale e provinciale”.

Pertanto, le strutture che avevano avuto come unica assegnazione di posti una quantità inferiore al nucleo minimo (20 p.l. per le strutture residenziali e n. 30 posti per i Centri diurni), in applicazione della norma potevano vedersi riconoscere i posti a completamento del nucleo stesso. Nel caso della RSA per soggetti non autosufficienti in esame, sarebbe stato possibile riconoscere ulteriori 11 posti per completare il nucleo.

La San Martino s.r.l. non inviava nei termini previsti formale accettazione dei posti in accreditamento.

Con **Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880** (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.” la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all’art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accreditamento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con **Determinazione Dirigenziale n.181 del 12/04/2024** questa Sezione confermava, con prescrizione, l’autorizzazione all’esercizio e rilasciava l’accreditamento per la RSA Non Autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019 denominata “San Martino” ubicata in Cassano delle Murge (BA) alla via Matteotti n.1, con dotazione di n.35 posti letto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e n.9 posti letto ai fini dell’accreditamento istituzionale.

Con **PEC del 09/05/2024**, acquisita al protocollo regionale n. RP_221196 in pari data, il Legale Rappresentante della struttura trasmetteva l’elenco del personale corredato da autodichiarazione, ottemperando alla prescrizione contenuta nel suddetto provvedimento.

Successivamente, con la **Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754** (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione” la Regione procedeva all’assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell’ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023. **Con lo stesso provvedimento la Regione riapre i termini per l’accettazione dei posti di cui alle Delibere n. 1729/2021, DGR n. 2243/2021, DGR n. 2244/2021e DGR n. 416/2022 in applicazione dell’ art. 18 della LR n. 26/2020, dell’ art 6 comma 2 della LR 18 del 2020, dell’art 4 della LR 15 del 8 giugno 2021 e di assegnare ulteriori 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BURP entro i quali i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento, qualora non abbiano già accettato nei termini in precedenza assegnati, possono trasmettere la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti.**

Con **PEC del 25/03/2026** acquisita al protocollo regionale RP_159699 del 27/03/2025, il Legale Rappresentante trasmetteva l’accettazione degli ulteriori n.11 posti letto in accreditamento a completamento del nucleo.

Con nota **RP_184071 del 08/04/2025** la scrivente Sezione invitava: “il Legale Rappresentante della società “San Martino S.r.l.” a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale

extra-ospedaliera di cui all'allegato B Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n. 16/2019, allegando griglie di autovalutazione compilate e firmate.

Si richiede altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato." Al contempo invitava: **"il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), ai sensi dell'art.24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per le seguenti fasi: DO - CHECK - ACT per n. 20 posti concedibili in accreditamento (...)"**.

Con **PEC del 07/08/2025** acquisita al protocollo RP_448441 del giorno successivo, la Sig.ra Anna Giustino, in qualità di legale rappresentante della "San Martino s.r.l.", trasmetteva la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig.ra Anna Giustino, in qualità di legale rappresentante della "San Martino s.r.l." (P.I. 06785740728)) dichiara di essere in possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento (fase PLAN, DO, CHECK, ACT) in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 16/2019 come dalla seguente documentazione allegata:
- griglie di autovalutazione requisiti per la FASE PLAN, DO, CHECK E ACT delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliere, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 1"; griglie di autovalutazione requisiti specifici delle strutture per anziani ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2A;
- Documento di riconoscimento del Sig.ra Anna Giustino, in qualità di legale rappresentante della "San Martino s.r.l.";
- l'elenco di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario da contratto, ore effettive prestate e iscrizione all'albo (laddove richiesta).

Dall'elenco del personale trasmesso non si evince il possesso del titolo di specializzazione del Medico Specialista indicato in organico.

Si evidenzia che il Regolamento Regionale n. 4/2019, all'art. 5.3 "Requisiti minimi organizzativi per le RSA", stabilisce espressamente che:

*"(...) Il personale medico è composto da medici specialisti in geriatria, neurologia, cardiologia e discipline equipollenti e affini, o specialisti in riabilitazione. Per medico specialista in riabilitazione si intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative concorsuali, l'accesso professionale alla medicina fisica e riabilitazione, ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività riabilitative così come individuate dal presente regolamento. * *cfr. Documento "Piano d'Indirizzo per la Riabilitazione" del 2011 In subordine, il personale medico può essere composto da medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale che non siano titolari di nessun incarico in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e che non si trovino in situazioni di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 17 dell'ACN medicina generale vigente."*

Con **PEC del 21/04/2026**, acquisita al protocollo regionale RP_215678 del medesimo giorno, il Qu.O.T.A., trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. 1641 del 21/04/2026 con cui comunicava:

"(...) In data 20.11.2025 il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fasi di "Plan, Do, Check e Act" di cui al "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera", approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata dalla struttura da auditare, valutandone come non congruo il suo contenuto."

Come programmato, in data 05.12.2025, il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a "comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità rilevata".

A seguito di comunicazione PEC della Direzione della struttura del 16.04.2026, in sede di audit di follow up (documentale) in data odierna, il Gruppo di Valutazione ha esaminato il piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, valutandole come adeguate e congrue.

*Tutto ciò premesso e per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole** al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura R.S.A. per soggetti non autosufficienti denominata "San Martino", ubicata nel Comune di Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n.1, **per n.20 posti letto mantenimento di tipo A**, gestita dalla società "San Martino srl" con sede legale in Cassano delle Murge (BA), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accredimento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di "**Plan, Do, Check e Act**", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. Tanto in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii".*

Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

"Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali".

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con le seguenti clausole aggiuntive:

"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;

di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".

Posto quanto sopra si propone di:

rilasciare l'accreditamento istituzionale per ulteriori n.11 posti letto, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: San Martino s.r.l. (Part. IVA 06785740728)

Legale Rappresentante: Anna Giustino

Sede Legale: Via E. Fermi, 1 Cassano delle Murge (BA)

Attività: RSA Non Autosufficienti RR 4 del 2019

Denominazione: "San Martino"

Sede operativa: Via Matteotti, 1 Cassano delle Murge (BA)

Posti autorizzati: n. 35 posti letto di MANTENIMENTO TIPO A (con D.D. n.181/2024)

Posti accreditati: n.20 posti letto di MANTENIMENTO TIPO A (di cui n.9 già accreditati con D.D. n.181/2024)

Responsabile Sanitario: dott. Giuseppe Colacicco, nato il 10/02/1958, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma il 30/06/1995, specializzato in Psicoterapia ad orientamento umanistico e bioenergetico, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della prov. di Bari dal 12/11/1997 al n. 11301.

Con la PRESCRIZIONE:

che il legale rappresentante della San Martino srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, trasmetta alla Regione:

1. la documentazione comprovante il possesso dei titoli di specializzazione del Medico Specialista.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e Centro diurno non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della San Martino srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. il legale rappresentante della San Martino srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato*

- I. *specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".*
- II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,

la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

- IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

rilasciare l'accreditamento istituzionale per ulteriori n.11 posti letto, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: San Martino s.r.l. (Part. IVA 06785740728)

Legale Rappresentante: Anna Giustino

Sede Legale: Via E. Fermi, 1 Cassano delle Murge (BA)

Attività: RSA Non Autosufficienti RR 4 del 2019

Denominazione: *“San Martino”*

Sede operativa: Via Matteotti, 1 Cassano delle Murge (BA)

Posti autorizzati: n. 35 posti letto di MANTENIMENTO TIPO A (con D.D. n.181/2024)

Posti accreditati: n.20 posti letto di MANTENIMENTO TIPO A (di cui n.9 già accreditati con D.D. n.181/2024)

Responsabile Sanitario: dott. Giuseppe Colacicco, nato il */02/1958, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma il 30/06/1995, specializzato in Psicoterapia ad orientamento umanistico e bioenergetico, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della prov. di Bari dal 12/11/1997 al n. 11301.

Con la PRESCRIZIONE:

che il legale rappresentante della San Martino srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, trasmetta alla Regione:

1. la documentazione comprovante il possesso dei titoli di specializzazione del Medico Specialista.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e Centro diurno non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della San Martino srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. il legale rappresentante della San Martino srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato*

- I. *specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".*
- II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

Di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della società San Martino s.r.l.
residenzasanmartino@arubapec.it;
- Al Direttore generale della ASL Bari
direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it;
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari
servsocioasbari.aslbari@pec.rupar.puglia.it;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it;
- al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)
quota.aress@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00104

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo